

# Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

642.119.2

(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

del 22 agosto 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),*

visti gli articoli 14 capoverso 6 e 39 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>1</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD),

*ordina:*

## **Art. 1<sup>2</sup>**          Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

## **Art. 2**          Tariffe

<sup>1</sup> Le tariffe per le persone secondo l'articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:

		Franchi
fino a	15 200 franchi di reddito	0.00
	e per 100 franchi di reddito in più	0.77;
per	33 200 franchi di reddito	138.60
	e per 100 franchi di reddito in più	0.88 in più;
per	43 500 franchi di reddito	229.20
	e per 100 franchi di reddito in più	2.64 in più;
per	58 000 franchi di reddito	612.00
	e per 100 franchi di reddito in più	2.97 in più;
per	76 100 franchi di reddito	1149.55
	e per 100 franchi di reddito in più	5.94 in più;
per	82 000 franchi di reddito	1500.00
	e per 100 franchi di reddito in più	6.60 in più;
per	108 800 franchi di reddito	3268.80
	e per 100 franchi di reddito in più	8.80 in più;

RU 2024 479

<sup>1</sup> RS 642.11

<sup>2</sup> Le mod. di cui agli art. 2–7 sono inserite direttamente nella LIFD.

	Franchi
per 141 500 franchi di reddito	6146.40
e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più;
per 184 900 franchi di reddito	10 920.40
e per 100 franchi di reddito in più	13.20 in più;
per 793 300 franchi di reddito	91 229.20
per 793 400 franchi di reddito	91 241.00
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più.

<sup>2</sup> Le tariffe per le persone secondo l'articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:

	Franchi
fino a 29 700 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	1.00;
per 53 400 franchi di reddito	237.00
e per 100 franchi di reddito in più	2.00 in più;
per 61 300 franchi di reddito	395.00
e per 100 franchi di reddito in più	3.00 in più;
per 79 100 franchi di reddito	929.00
e per 100 franchi di reddito in più	4.00 in più;
per 94 900 franchi di reddito	1561.00
e per 100 franchi di reddito in più	5.00 in più;
per 108 600 franchi di reddito	2246.00
e per 100 franchi di reddito in più	6.00 in più;
per 120 500 franchi di reddito	2960.00
e per 100 franchi di reddito in più	7.00 in più;
per 130 500 franchi di reddito	3660.00
e per 100 franchi di reddito in più	8.00 in più;
per 138 300 franchi di reddito	4284.00
e per 100 franchi di reddito in più	9.00 in più;
per 144 200 franchi di reddito	4815.00
e per 100 franchi di reddito in più	10.00 in più;
per 148 200 franchi di reddito	5215.00
e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più;
per 150 300 franchi di reddito	5446.00
e per 100 franchi di reddito in più	12.00 in più;
per 152 300 franchi di reddito	5686.00
e per 100 franchi di reddito in più	13.00 in più;
per 940 800 franchi di reddito	108 191.00

		Franchi
per	940 900 franchi di reddito	108 203.50
	e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più.

<sup>3</sup> L'importo della deduzione secondo l'articolo 36 capoverso 2<sup>bis</sup> LIFD è modificato come segue:

Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 263 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

### **Art. 3** Deduzioni generali

<sup>1</sup> L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera g numero 1 LIFD è modificato come segue:

- g i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
  1. 3700 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,

<sup>2</sup> L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera i, frase introduttiva, LIFD è modificato come segue:

- i. fino a concorrenza di un importo di 10 600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:

<sup>3</sup> L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j, frase introduttiva, LIFD è modificato come segue:

- j. le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 13 000 franchi, purché il contribuente:

<sup>4</sup> L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIFD è modificato come segue:

Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8600 e al massimo 14 100 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

<sup>5</sup> L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 3 LIFD è modificato come segue:

Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 800 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.

<sup>6</sup> L'importo della deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 4 LIFD è modificato come segue:

Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere <sup>i</sup>bis-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5400 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera <sup>i</sup>bis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 800 franchi.

#### **Art. 4** Deduzioni sociali

Gli importi delle deduzioni sociali secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD sono modificati come segue:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6800 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6800 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;

#### **Art. 5** Imposizione secondo il dispendio

L'importo di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD è modificato come segue:

- a. 434 700 franchi;

#### **Art. 6** Proventi esenti

L'importo di cui all'articolo 24 lettera <sup>i</sup>bis LIFD è modificato come segue:

- <sup>i</sup>bis. le singole vincite fino a 1 070 400 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;

#### **Art. 7** Attività lucrativa dipendente

L'importo di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD è modificato come segue:

- a. le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3300 franchi;

**Art. 8** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 1° settembre 2023<sup>3</sup> sulla progressione a freddo è abrogata.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

<sup>3</sup> [RU 2023 493]

